R.P.U. n. 74-1/2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Francesco Angelini Giudice
- dott.ssa Claudia Tordo Caprioli Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

sulla proposta di concordato preventivo, corredata dal piano e dalla documentazione di cui agli artt. 39, 84, 87 e 88 CCII, depositata in data 03.03.2026 - ed integrata nelle date del 14.5.2026 e del 21.9.2026 - dalla EFFEMEDICA S.R.L. (C.F. 01614060554), con sede legale in Roma, Via Giorgio Ribotta n. 11, in persona del legale rappresentante Francesco Castaldi, rappresentata e difesa dell'avv. Alessandro Ciciarelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale, giusta procura in calce al ricorso ex art. 44 CCII depositato il 17.10.2025;

- *proponente*

udita la relazione del giudice delegato, designato in data 8.1.2026 in sostituzione del giudice assegnatario;

premesso che

- in data 17.10.2025 la società proponente ha presentato ricorso con riserva ex art. 44 CCII;
- il suddetto ricorso è stato ritualmente e tempestivamente comunicato dalla Cancelleria al Registro delle imprese e al P.M. in sede;
- con decreto depositato in data 18.11.2025, ritualmente e tempestivamente comunicato dalla Cancelleria ai sensi dell'art. 45 CCII alla società ricorrente, al P.M. in sede e al Registro delle imprese (oltre che al commissario giudiziale nominato), il Tribunale: 1) ha fissato il termine di 45 giorni per il deposito del piano, della proposta concordataria e della documentazione ex art. 39 CCII; 2) ha nominato commissario giudiziale il dott. Marco Bartolini; 3) ha dettato alla ricorrente gli obblighi informativi di rito (poi regolarmente assolti); 4) ha imposto alla stessa ricorrente il versamento entro dieci giorni di una cauzione di € 15.000,00 (poi regolarmente versata);
- in data 31.12.2025 è stata concessa una proroga del termine sino al 03.03.2026;
- in data 03.03.2026 la società ricorrente ha depositato la proposta di concordato preventivo, corredata dal piano e dalla documentazione di cui agli artt. 39, 84, 87 e 88 CCII;

- in data 7.4.2026 è stato depositato il parere ex art. 47, co. 1, CCII da parte del commissario giudiziale, il quale si è espresso in senso sfavorevole, rilevando una serie di carenza e criticità;
- con decreto depositato il 28.4.2026 il Tribunale ha concesso alla società proponente, ai sensi del secondo periodo dell'art. 47, co. 4, CCII, il termine di quindici giorni (a decorrere dalla comunicazione del decreto) per apportare integrazioni alla proposta e al piano e produrre nuovi documenti;
- in data 14.5.2026 la società proponente ha depositato la proposta di concordato con le integrazioni, le modifiche e i chiarimenti richiesti dal Tribunale con il suddetto decreto;
- in data 4.6.2026 il commissario ha aggiornato il proprio parere;
- con decreto depositato il 23.7.2026 il Tribunale, ritenendo persistenti profili di inammissibilità, ha fissato udienza per la convocazione della società proponente;
- all'udienza del 09.09.2026, preso atto dell'istanza della società proponente di un termine per apportare modifiche alla proposta e al piano, il Tribunale ha concesso termine alla proponente per l'integrazione richiesta ed il deposito dell'attestazione del professionista sino al 21.9.2026, nonché per il deposito di un nuovo parere ex art. 47, co. 1, CCII del commissario giudiziale sino al 26.09.2026;
- in data 21.9.2026 (e a completamento del deposito telematico nelle successive date del 23-24-25.9.2026) sono stati depositati il piano e la proposta concordataria da ultimo integrati, unitamente all'attestazione del professionista, dott. Lucchetti Giovanni, ex artt. 84, co. 5, e 87, co. 3, CCII e il successivo 26.09.2026 il commissario giudiziale, preso atto delle suddette integrazioni e modifiche ed analizzati i chiarimenti forniti, ha formulato parere favorevole all'apertura del concordato preventivo;

premesso che

- sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII ed essendo il centro degli interessi principali della proponente (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) originariamente sito in Terni;
- in base all'art. 28 CCII non rileva ai fini della competenza il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, per cui non assume rilievo il trasferimento della sede legale a Roma deliberato il 10.10.2025 (cfr. visura camerale in atti);
- risulta rispettato il combinato disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, in quanto la società proponente sta in giudizio con il ministero di un difensore munito di valida procura alle liti;
- non ricorre la causa di inammissibilità della domanda prevista dall'art. 33, co. 4, CCII, trattandosi di domanda proveniente da una società che, in base alla visura camerale in atti, risulta tuttora iscritta nel Registro delle imprese;
- sussistono i presupposti soggettivi di ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale (il cui oggetto sociale è

principalmente l'attività di studio medico specialistico e poliambulatorio) in possesso di un profilo dimensionale corrispondente al paradigma delineato dall'art. 121 CCII (richiamato dall'art. 84, co. 1, CCII), non ricorrendo i requisiti dimensionali dettati dall'art. 2, lett. d), CCII per l'impresa minore (cfr. bilanci in atti);
- è stata allegata alla domanda "prenotativa" la decisione del Consiglio d'amministrazione della società proponente datata 12.11.2025 per l'accesso con riserva alla procedura di concordato e per la determinazione del contenuto della proposta e delle condizioni del piano, risultante da verbale redatto da notaio dott. Roberto Aceto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 120 *bis*, co. 1, CCII;
- la proposta di concordato è sottoscritta dal legale rappresentante – tale risultante dalla visura camerale in atti - nel rispetto della previsione di cui all'ultimo periodo dell'art. 120 *bis*, co. 1, CCII;
- sussiste, altresì, il presupposto oggettivo dello stato di crisi o di insolvenza (nelle accezioni di cui alle definizioni dettate dall'art. 2, lett. a e b, CCII) previsto dall'art. 84, co. 1, CCII, avuto riguardo, in particolare, all'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi rilevata in data 17.10.2025 (si consideri, al riguardo, la situazione debitoria complessiva di € 1.523.978,33 e l'attivo patrimoniale di soli € 44.371,63);
- la documentazione il cui deposito è prescritto ai sensi dell'art. 39, co. 1 e 2, CCII appare regolare e completa;

osservato che

- la società proponente ha inquadrato la proposta concordataria in termini di concordato in continuità aziendale diretta, per cui viene in rilievo la disposizione di cui all'art. 47, co. 1, lett. b), CCII, in base alla quale "*a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi […] la ritualità della proposta*", fermo restando che "*la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali*";
- l'art. 84, co. 2, CCII qualifica come continuità aziendale diretta quella che prevede la *"prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato"*;
- la verifica sulla ritualità della proposta concerne non solo la legittimazione del proponente alla presentazione della proposta di concordato, la completezza della documentazione ad essa allegata e la chiarezza delle informazioni fornite ai creditori concorsuali (cfr. Trib. Napoli 21.2.2024, nonché, per quel che attiene specificamente alla coerenza, logicità ed esaustività della relazione di attestazione ex art. 87, co. 3, CCII, Trib. Monza 18.7.2024), ma anche aspetti quali la corretta qualificazione del piano come in continuità o liquidatorio (cfr. Trib. Roma del 20.12.2023), la corretta formazione delle classi, il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione e delle regole di distribuzione dell'attivo (nelle due declinazioni dell'*absolute priority rule* per il valore di liquidazione e della *relative priority rule* per

l'eccedenza), il riconoscimento a ciascun creditore di un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile e la "legittimità sostanziale" della proposta, da intendersi come astratta percorribilità della stessa sul piano giuridico (v. Trib. Monza 18.7.2024, nonché Trib. Monza 11.4.2024, Trib. Bologna 5.12.2023 e Trib. Siena 30.6.2023), oltre alla regolare introduzione della transazione fiscale se necessaria, al rispetto dei contenuti del piano di cui all'art. 87 CCII (compreso il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato in ipotesi di liquidazione giudiziale), all'adeguatezza motivazionale dell'attestazione e alla presenza dell'attestazione speciale di convenienza in caso di transazione fiscale o contributiva (cfr. Trib. Roma del 20.12.2023 e Trib. Santa Maria Capua Vetere del 25.6.2024);
- il Tribunale, fermo restando il necessario riesame approfondito e circostanziato che dovrà essere svolto nel corso della procedura, deve appurare già in questa fase che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dalla debitrice, e alla conservazione dei valori aziendali, dovendo a tal fine verificare – senza entrare nel merito della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, trattandosi di un aspetto rimesso alla valutazione dei creditori – l'insussistenza di elementi che rendano palese *ex ante* l'inesistenza di qualsiasi possibilità di successo della proposta concordataria sotto il duplice profilo in questione (cfr. Trib. Torino 25.7.2024, secondo cui il controllo del Tribunale sul piano concordatario in continuità richiede di verificare se l'impresa sia effettivamente in grado di continuare ad operare e, anche solo potenzialmente, generare utili a prescindere dalle iniezioni finanziarie dell'acquirente, poiché solo in tal caso è possibile sostenere l'effettiva esistenza di una continuità aziendale; sul perimetro della verifica inerente alla non manifesta inidoneità del piano al raggiungimento degli obiettivi della soddisfazione dei creditori e della conservazione dei valori aziendali intesa anche come preservazione dei posti di lavoro nella misura possibile, v. ancora Trib. Monza 18.7.2024, Trib. Monza 11.4.2024, Trib. Bologna 5.12.2023 e Trib. Siena 30.6.2023, nonché C.d.A. Bologna 23.2.2024), avuto riguardo anche alla non manifesta irragionevolezza dei tempi di esecuzione del piano e di soddisfazione dei creditori (v. Trib. Roma 14.6.2023);

rilevato che

- la società, che svolge attività come centro medico polispecialistico in Terni (con circa 63 medici collaboratori), ha indicato le cause della crisi, identificandole in fattori di contesto [incremento generalizzato dei costi (personali, servizi, energia) ed elevata pressione competitiva con compressione dei margini], fattori operativi (inefficienze gestionali nella programmazione e nel controllo, nonché inadeguatezza degli assetti amministrativi e contabili), fattori finanziari (utilizzo non ottimale del credito a breve, accumulo di debiti verso fornitori, incremento della PFN e degli oneri finanziari);
- l'attivo concordatario è stato individuato in € 499.201,07 a fronte di un passivo esposto complessivo, comprensivo delle spese di procedura e dei crediti prededucibili, di € 1.481.207,72;
- il piano concordatario si sviluppa su un orizzonte temporale quinquennale (entro il 30.6.2031) e sinteticamente prevede: - la riduzione strutturale dei costi operativi (software

gestionale, servizio esterno di pulizie, restituzione di beni in *leasing*) e del costo del personale (riduzione a due dipendenti) per aumentare gli utili generati dalla continuità aziendale (attività sanitaria) e, dunque, una continuità aziendale finanziata dai flussi futuri; - l'apporto di finanza esterna per € 66.000,00 da parte di Francesco Castaldi;

- il piano espone un fabbisogno complessivo di € 492.761,95 fronteggiato da risorse per € 499.201,07 (così composte: € 398.764,98 quali flussi prospettici dal 01.09.2026 al 30.06.2031; € 10.000,00 giacenti sul conto corrente intestato alla procedura; € 66.000,00 quale finanza esterna irrevocabilmente apportata da Francesco Castaldi; € 24.436,09 quale liquidità giacente al 31.8.2026), con conseguente margine finale positivo di € 6.439,12;
- la proposta concordataria, come da ultimo integrata e modificata, prevede in sintesi:

1. il pagamento integrale dei crediti prededucibili (di cui € 44.000,00 a titolo di compenso del commissario giudiziale, € 10.000,00 a titolo di spese di procedura ed € 76.128,00 pari al 75% del compenso per i tre professionisti che hanno assistito la proponente nella presente fase);
2. il pagamento integrale dei crediti dei lavoratori assistiti da privilegio *ex* art. 2751 *bis*, n. 1, c.c. (classe L1), per complessivi € 14.087,29 entro 180 giorni dall'omologazione;
3. il pagamento integrale dei crediti privilegiati *ex* art. 2751 *bis*, n. 2, c.c. (classi D0, riferita alla quota del 25% del compenso dei professionisti che hanno assistito la proponente nella presente fase, e D1, riferita agli altri creditori privilegiati *ex* art. 2751 *bis* n. 2 c.c.), per complessivi € 136.042,66 oltre interessi, entro il 31.12.2028 ed il 30.6.2029;
4. il pagamento nella misura del 25% dei crediti privilegiati ex artt. 2752, 2753 e 2754 c.c. nei confronti di INPS, INAIL ed Erario (classi D2/D2-bis, D3 e D4) pari a complessivi € 123.324,66 entro il 31.12.2030;
5. il pagamento nella misura del 10% dei crediti *ab origine* chirografari nei confronti degli enti pubblici (classe D6), per € 4.321,15 entro sessanta mesi (corrispondenti a 5 anni);
6. il pagamento nella misura del 10% dei crediti chirografari bancari e commerciali (classi C1, C2 e C3), per € 63.212,17, entro il 30.6.2031;
7. il pagamento nella misura del 10% del credito contestato di Mattia Grisogli (classe CC1), pari a € 4.698,65 entro il 30.6.2031, a condizione che detto credito venga accertato;

- non viene previsto alcun pagamento in favore del socio Nicola Castaldi (classe S1) quale credito postergato *ex* art. 2467 c.c.;
- il riferimento a sessanta mesi relativo al pagamento dei creditori inclusi nella classe D6 non è raccordato con quanto indicato nel *cash flow* (che riporta il termine finale del 30.12.2030);
- allo stato non risultano documentati l'escussione del Fondo di garanzia per le PMI, il pagamento al finanziatore BNL s.p.a. e la conseguente surrogazione del Fondo, per cui in base ai principi giurisprudenziali da ultimo affermati in materia (cfr. Cass. n. 24405 del 3.8.2026) risulta corretta l'inclusione dell'istituto di credito BNL s.p.a. nella classe dei crediti chirografari, poiché il privilegio previsto dall'art. 9, co. 5, d.lgs. 123/1998 appartiene al

soggetto pubblico che interviene in garanzia e sorge solo dopo il pagamento alla banca; ad ogni modo, un'informativa è necessaria per porre il ceto creditori in condizione di valutare il rischio di un mutamento di rango del credito e gli effetti che si potrebbero determinare sul piano in ipotesi di surroga da parte di MCC (cfr. Trib. Nola dell'11.7.2023; conf. Trib. Bergamo n. 132 del 14.10.2020);
- i crediti chirografari di natura commerciale (fornitori) sono stati correttamente suddivisi in due classi (C2 e C3) applicando il test dimensionale di cui all'art. 85, co. 3, CCII;
- il piano prevede ora la suddivisione dei creditori in distinte classi omogenee per posizione giuridica e interesse economico;

osservato che

- sulla base del passivo concordatario i creditori sono stati suddivisi in n. 11 classi votanti (con esclusione dei creditori prededucibili e della classe S1 riferita a Nicola Castaldi), dovendosi allo stato considerare votante anche la classe di Mattia Grisogli (CC1), non essendo allo stato neppure pendente un'azione di responsabilità nei suoi confronti ex artt. 2476, 2086, 2475 e 2486 c.c. che giustifichi una compensazione con il controcredito da costui vantato di € 46.986,50;
- la formazione delle classi, oltre ad essere adeguatamente spiegata per quel che concerne i relativi criteri di formazione ai sensi della lettera m) del primo comma dell'art. 87 CCII (cfr. ex multis Trib. Napoli 21.2.2024 e Trib. Treviso 10.1.2024, in cui si evidenzia che la chiara indicazione dei criteri utilizzati è funzionale, tra l'altro, a verificare che la formazione delle classi non sia stata effettuata in modo abusivo), appare conforme ai principi e alle regole di cui all'art. 2, lett. r), e all'art. 85 CCII;
- ciascuna delle classi è costituta da un insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei (sia pure non eventualmente identici: cfr. Trib. Nola 6.2.2023) tra loro, e, al contempo, posizione giuridica (anche solo sotto il profilo della natura originaria o "degradata" del rango chirografario: cfr. Trib. Bari 9.1.2024) o interessi economici distinti dai creditori inclusi nelle altre classi, non potendo quindi ravvisarsi alcun utilizzo abusivo del classamento (cfr. Trib. Verona 10.7.2023);
- la proposta si fonda su una distribuzione del valore di liquidazione (stimato in € 18.211,23) nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione (cd. *absolute priority rule*) e sulla distribuzione tra i creditori concordatari del valore eccedente il valore di liquidazione (quantificabile in € 414.989,84: calcolato sottraendo alle risorse complessive per € 499.201,07 l'apporto di finanza esterna, pari ad € 66.000,00, ed il valore di liquidazione, pari ad € 18.211,23), attribuendo un soddisfacimento maggiore alle classi di grado superiore rispetto a quelle successive (cd. *relative priority rule*), oltre alla distribuzione tra i creditori delle risorse esterne per € 66.000,00; sulla base di tali valori la proponente ha basato la valutazione di convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa rappresentata dalla liquidazione giudiziale;
- risultano, allo stato, rispettate le regole di distribuzione dettate dall'art. 84, co. 6 e 7, CCII e dall'art. 88, co. 1, CCII (cfr. Trib. Monza 18.7.2024, Trib. Monza 11.4.2024, Trib. Bologna 5.12.2023 e Trib. Siena 30.6.2023), in quanto: a) il valore di liquidazione è distribuito nel

rispetto della *absolute priority rule*, in base ad una corretta individuazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione (cfr. prospetto di riparto del valore di liquidazione - all. 23); b) la restante parte dell'attivo concordatario consiste nel surplus da continuità, distribuito nel rispetto della *relative priority rule* e in risorse esterne, liberamente distribuibili ai sensi dell'art. 84, co. 6, ultimo periodo, CCII; c) i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751 *bis*, n. 1, c.c. sono soddisfatti integralmente, e quindi con distribuzione prioritaria anche del valore eccedente il valore di liquidazione; d) ai crediti tributari e contributivi degradati (classe D6) è assicurato un trattamento non deteriore rispetto a quello riservato ai creditori chirografari inclusi nelle altre classi (cfr. Trib. Treviso 10.1.2024); e) per i creditori assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751 *bis*, n. 1, c.c. (classe L1) è prevista una moratoria per il pagamento di 180 giorni dall'omologazione, nel rispetto dell'art. 86, ultimo periodo, CCII; f) per i creditori muniti di privilegio (classi D0, D1, D2/D2-bis, D3 e D4) è prevista una moratoria nel rispetto dell'art. 86, primo periodo, CCII, non essendo paventata la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione; g) i crediti contestati sono oggetto di separata classazione; h) i crediti tributari o previdenziali chirografari dei quali non è previsto l'integrale pagamento risultano inseriti in una classe separata, in conformità a quanto stabilito dall'art. 85, co. 2, CCII (classi D2/D2-bis, D3, D4 e D6); i) risulta rispettato l'art. 6, co. 1, lett. c), CCII sotto il profilo della determinazione della quota (75%) prededucibile del credito derivante dai compensi spettanti ai professionisti incaricati dalla società proponente;

- le assunzioni relative alla determinazione del "valore di liquidazione" nella formulazione oggi vigente di cui all'art. 87, co. 1, lett. c), CCII, tenuto conto del limite del vaglio rimesso al Tribunale in questa fase, alla luce dei chiarimenti e delle specificazioni rese dalla società proponente e dell'integrazione dell'attestazione, non possono ritenersi manifestamente irragionevoli – appare non manifestamente inattendibile l'assunto della società proponente secondo cui, stante l'assenza di un rapporto di lavoro subordinato da parte dei medici che operano presso la struttura sanitaria e stante il carattere nominativo delle autorizzazioni sanitarie (perciò non cedibili), il valore aziendale deve attestarsi su quanto ricavabile dalla vendita dei singoli beni strumentali - salvo successivo adeguato e necessario approfondimento da parte del commissario giudiziale;
- a tal fine, ottemperando al decreto del Tribunale datato 16-23.7.2026 ai fini del computo del "valore di liquidazione", la società proponente ha approfondito le azioni recuperatorie e risarcitorie rilevanti ai fini della determinazione del valore di liquidazione ai sensi dell'art. 87, co. 1, lett. c), CCII analizzando la situazione patrimoniale dell'ex amministratore Mattia Grisogli (cfr. parere legale avv. Magrin Maurizio, all. 13 *bis*) nei cui confronti ritiene paventabile un'azione di responsabilità per responsabilità gestorie ex artt. 2086, co. 2, 2475, 2476 e 2486 c.c. che, tuttavia, potrebbe consentire un recupero di € 41.000, nel rispetto dell'art. 87, co. 1, lett. h), CCII;
- la proposta di concordato appare conforme, per finalità e contenuti, alle disposizioni di cui ai primi tre commi dell'art. 84 CCII (v. sempre Trib. Roma 17 luglio 2024), essendo volta a realizzare il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, mediante una continuità aziendale diretta finalizzata non solo a

tutelare l'interesse dei creditori, soddisfatti dal ricavato prodotto dalla predetta continuità aziendale e dall'apporto di finanza esterna fornita da Francesco Castaldi, ma anche a preservare, nella misura possibile, i posti di lavoro;
- al piano è stato allegato uno stress test (all. 28), nel quale la proponente individua le iniziative da adottare al verificarsi di uno scostamento dagli obiettivi pianificati, nel rispetto dell'art. 87, co. 1, lett. i), CCII (riduzione del 2% dei compensi dei medici convenzionati);
- risulta rispettato il principio di universalità oggettiva, avendo la proponente messo a disposizione dei creditori tutto il patrimonio sociale;
- risulta parimenti rispettato il principio di universalità soggettiva, essendo la proposta rivolta a tutti i creditori, con la previsione per ciascuno di essi, ai sensi del secondo periodo del comma 3 dell'art. 84 CCII, di un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile (cfr. Trib. Monza 18.7.2024, nonché Trib. Monza 11.4.2024);
- essendo prevista la falcidia anche di creditori muniti di privilegi generali, la proponente ha allegato la relazione di attestazione prescritta dall'art. 84, co. 5, CCII, che risulta redatta in maniera adeguata e completa, e dalla quale emerge che a ciascun creditore privilegiato falcidiato viene proposta una soddisfazione non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o diritti (ivi incluso il diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'amministratore, avuto riguardo al potenziale ricavato di un'azione di responsabilità: cfr. *ex multis* Trib. Roma, 24 ottobre 2023) sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto delle spese di procedura inerenti al bene o al diritto e della quota parte delle spese generali imputabili al medesimo creditore (cfr. Trib. Roma 10.7.2024, Trib. Milano 5.2.2024, e Trib. Spoleto 29.12.2023);
- il piano appare coerente e completo, avuto riguardo a tutti i contenuti indicati dall'art. 87, co. 1, CCII (v. ex multis Trib. Monza 18 luglio 2024), dovendo in proposito evidenziarsi che: 1) il piano contiene, ai sensi della lett. e) anche una descrizione analitica dei tempi di adempimento della proposta (ossia del tempo in cui i creditori saranno soddisfatti), che appaiono rispettosi del dettato dell'art. 86 CCII (con la precisazione sopra svolta in relazione alla classe D6); 2) risulta allegato, ai sensi dell'art. 87, co. 1, lett. e, CCII (che non distingue, a differenza della lettera f, tra continuità diretta e indiretta), il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria;
- l'apporto di finanza esterna risulta assunto in modo irrevocabile, incondizionato e a titolo gratuito da parte di Francesco Castaldi, con la precisazione che le risorse esterne per € 66.000,00 sono immediatamente esigibili (all. 10: *"L'apporto sarà eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla società, a semplice richiesta di EFFEMEDICA S.r.l. e comunque in tempo utile per la quale il prospetto dei flussi di cassa evidenzi la necessità dell'apporto*");
- nella domanda la debitrice ha sinteticamente indicato, ai sensi dell'art. 87, co. 2, CCII, le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto all'alternativa liquidazione giudiziale (cfr. pag. 29 della proposta);

- la domanda è stata corredata dalla attestazione ex art. 84, co. 5 CCII e dalla relazione del professionista indipendente ex art. 87, co. 3 CCII (rese dal dott. Lucchetti), che attesta la veridicità di dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché la circostanza che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, successivamente integrate a seguito dei rilievi del Tribunale; in particolare, la relazione di attestazione ex art. 87, co. 3, CCII appare chiara, completa, coerente e basata su valutazioni logiche e corrette sotto il profilo metodologico (v. ancora Trib. Monza 18 luglio 2024 e Trib. Siena 30 giugno 2023, nonché, per quel che attiene alla necessaria trasparenza delle informazioni fornite ceto creditorio, Trib. Napoli 21 febbraio 2024), tenuto conto delle integrazioni effettuate a seguito dei rilievi del Tribunale;
- alla proposta è stata allegata la proposta di transazione fiscale e contributiva ex art. 88 CCII, corredata da idonea attestazione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

considerato che

- quanto alla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali: la proposta è corredata da un piano che individua analiticamente le risorse destinate all'esecuzione del concordato ed espone in modo dettagliato le misure di riorganizzazione e contenimento dei costi già attuate, che nella fase pre-concordataria hanno già dimostrato di essere non manifestamente attendibili quanto a flussi finanziari attesi;
- si può affermare che il piano non è manifestamente inidoneo: a) alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore anche con riguardo alle relative tempistiche (v. Cass., SS.UU., 1521/2023); b) al superamento dello stato di crisi e/o di insolvenza della debitrice (v. Trib. Bologna 5 dicembre 2023); c) alla conservazione dei valori aziendali, mediante una continuità diretta effettiva; d) alla preservazione dei posti di lavoro nella misura possibile, ai sensi dell'art. 84, co. 2, CCII; e) ad assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria a conclusione del piano concordatario;
- in definitiva, sussistono tutti i presupposti per l'apertura del concordato preventivo;
- precisato che il giudizio di ammissibilità della proposta sarà oggetto di riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura sulla scorta degli accertamenti demandati al Commissario giudiziale, giacché ogni ulteriore valutazione, anche in punto di ammissibilità, dovrà essere effettuata nell'eventuale fase di omologazione ai sensi dell'art. 112 CCII;
- alla luce del numero di creditori, all'entità del passivo e alla necessità di assicurare tempestività ed efficacia della procedura, assegnando, al contempo, al Commissario giudiziale un termine congruo per la redazione della propria relazione (da depositare in cancelleria almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori ai sensi dell'art. 105, co. 1, CCII), tenuto conto della natura non perentoria del termine annuale di cui all'art. 113 CCII (cfr. Cass. n. 2706/2009), la data iniziale e finale per l'espressione del voto

dei creditori può essere stabilita, rispettivamente nel 15.12.2026 e nel 04.01.2027 (per una durata di venti giorni, in analogia a quanto precedentemente previsto dall'art. 178, co. 4, l.f.);
- osservato quanto alla somma – ulteriore a quella già versata ai sensi dell'art. 44, co. 1, lett. d, CCII – che la proponente dovrà depositare ai sensi dell'art. 47, co. 2, lett. d, CCII, non vi sono ragioni per discostarsi dal 50% (arrotondato per difetto) delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura (secondo quanto indicato nel piano e che possono forfettariamente quantificarsi – al lordo di tutti gli accessori di legge spettanti al commissario giudiziale e all'eventuale stimatore, oltre che delle spese connesse alla gestione informatica della procedura e della relativa casella p.e.c. e alla pubblicità di cui all'art. 91 CCII – nell'importo di € 54.000), che l'importo dovrà essere versato nel termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
visti gli artt. 47 e 84 ss. CCII,

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo instaurata dalla debitrice EFFEMEDICA S.R.L. (C.F. 01614060554), con sede legale in Roma, Via Giorgio Ribotta n. 11;

nomina

giudice delegato la dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;

conferma

quale commissario giudiziale il dott. Marco Bartolini, professionista iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;

stabilisce

che i creditori potranno esprimere il proprio voto a partire dal 15.12.2026 (data iniziale) e fino al 04.01.2027 (data finale), mediante comunicazione a mezzo p.e.c. inviata al Commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 107, co. 1 e 8, CCII;

fissa

il termine di dieci giorni, a decorrere dalla ricezione della comunicazione del presente decreto, per la comunicazione del presente decreto ai creditori da parte del Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 104, co. 2, CCII;

dispone

che la società proponente:

- consegni al Commissario Giudiziale, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della comunicazione del presente decreto, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui agli artt. 92, co. 3, 103 e 104, co.1, CCII;
- depositi, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento:
 - un prospetto dettagliato del credito della lavoratrice Giada Orsini, con indicazione delle singole voci (retribuzioni, TFR, ferie, permessi, ecc…);
 - un prospetto distributivo delle somme eccedenti il valore di liquidazione e delle risorse esterne;

- una nota di precisazione in cui chiarire: - la destinazione della somma di € 4.698,65 per la classe CC1 (Grisogli Mattia) in caso di mancato riconoscimento del credito; - il termine per il pagamento dei creditori inclusi nella classe D6;
- la documentazione attestante la natura dei crediti della Regione Umbria (€ 967,69) e della Camera di Commercio (€ 378,56) e l'eventuale estensione della proposta ex art. 88 CCII all'ente regionale;
- una nota descrittiva della "clausola di salvaguardia";

fissa

il termine perentorio di 15 giorni, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito da parte della società proponente della somma (ulteriore a quella già versata ai sensi dell'art. 44, co. 1, lett. d, CCII) di € 27.000,00, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura, con espresso avvertimento che, in caso di mancato o intempestivo deposito, il commissario giudiziale riferirà immediatamente al Tribunale ai sensi e per le finalità di cui all'art. 106 CCII;

dispone

che il Commissario giudiziale proceda

- immediatamente all'adempimento di cui all'art. 103 CCII;
- alle verifiche e alla convocazione dei creditori nei termini di cui all'art. 104 CCII;
- alle operazioni di cui all'art. 105 CCII e, in particolare, depositi nel fascicolo telematico la relazione ivi prevista almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori; copia della relazione sarà trasmessa al Pubblico Ministero in sede;
- ad informare via pec i soggetti indicati all'art. 107, co. 4, CCII dei diritti loro accordati, da esercitarsi almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto a mezzo pec indirizzata al Commissario giudiziale;
- a depositare, almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, una relazione illustrativa, le proposte definitive della debitrice e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'art. 107, co. 3, CCII, con allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto (con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi), comunicandola ai creditori, alla società proponente e a tutti gli altri interessati;
- a depositare, almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, la relazione definitiva di cui all'art. 107, co. 6 CCII e la comunichi ai creditori, al debitore e agli altri interessati;

dispone

quali obblighi informativi di cui all'art. 47, co. 2, lett. d-*bis*), CCII che la società proponente dovrà adempiere con periodicità mensile a far data dal ricevimento della comunicazione del presente decreto, mediante deposito nel fascicolo telematico (e contestuale invio al Commissario Giudiziale),

1. una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa (che entro il giorno successivo dovrà essere iscritta nel Registro delle Imprese su richiesta del Cancelliere);
2. una relazione riepilogativa degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti nel periodo di riferimento (compresi i pagamenti), sottoscritta dalla debitrice e dal consulente contabile;

invita

il Commissario giudiziale a relazionare con la medesima periodicità (mensile) in merito al contenuto delle predette relazioni (e della documentazione ad esse allegata) entro dieci giorni dal relativo deposito, ovvero a segnalare immediatamente al Tribunale l'eventuale violazione, anche sotto il profilo della scadenza, dei suddetti obblighi informativi;

dispone

ove la debitrice sia titolare di beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, che il presente decreto sia trascritto nei relativi pubblici registri a cura del Commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 93 CCII;

manda

alla Cancelleria per l'immediata comunicazione del presente decreto alla società proponente, al Commissario giudiziale e al P.M. in sede, nonché per la trasmissione dello stesso al Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 47, co. 3, CCII.

Così deciso nella camera di consiglio del 13.10.2026

Il giudice relatore — Il Presidente

(dott.ssa Claudia Tordo Caprioli) — *(dott.ssa Emilia Fargnoli)*